

STATUTO

"Associazione di promozione sociale Beatrice e Marco Volontè"

Art.1 - Denominazione-sede-durata

È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione di promozione sociale Beatrice e Marco Volontè" o in forma abbreviata "APS Beatrice e Marco Volontè" e a far tempo dall'iscrizione nel registro unico enti del terzo settore "Associazione di promozione sociale Beatrice e Marco Volontè ETS" o in forma abbreviata "APS Beatrice e Marco Volontè ETS" di seguito "l'Associazione", ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, con durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano in Corso Venezia, 41. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Milano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa potrà esplicare la propria attività su tutto il territorio nazionale, dell'Unione Europea e di altri continenti. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art.2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3 - Finalità e attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, di solidarietà sociale e di utilità sociale, attraverso l'esercizio di attività educative, di formazione e di aiuto allo studio, di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative ai sensi dell'art. 5, c. 1, lettere d) e i) del D.Lgs 117/2017.

In particolare, le attività che si propone di svolgere sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative ed educative di interesse sociale in ambito musicale;
- corsi gratuiti di musica, concerti, animazione musicale, intrattenimenti ed eventi musicali, sedute di musicoterapia,

rivolti a soggetti, senza distinzione di età, in condizioni

di difficoltà presso comunità, case-famiglia, ospedali, scuole in zone disagiate, carceri, residenze per anziani;

- aiuto allo studio per bambini e ragazzi in condizioni di disagio;

- istituzione di borse di studio per sostenere giovani studenti;

- corsi di formazione per personale docente in "didattica e metodologie", "didattica della musica", "metodologie e attività laboratoriali";

- corsi di musica, campus musicali e eventi musicali a pagamento rivolti agli associati, i cui proventi serviranno a finanziare le attività benefiche.

Le attività sono svolte prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo istituzionale e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse al medesimo, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione dovrà obbligatoriamente destinare i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può

essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e salvo i casi previsti dall'art. 7 del presente Statuto.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunicando la delibera all'interessato ed annotandola nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 60 giorni. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Art.6 - Diritti e doveri degli associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri associati che con terzi. Gli associati avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti gli associati potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea degli associati. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni e ai rendiconti.

Gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto ad esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualifica di associato si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore

dei singoli associati e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere motivata e comunicata adeguatamente all'associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione. Gli associati espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Art.8 - Quota associativa

La quota associativa è annuale e dura sino all'inizio del nuovo anno solare. E' fissata, per il primo anno, nella misura di Euro 30,00 (trenta/00) e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.10 - L'Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti gli associati. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea degli associati approva il regolamento interno dell'associazione; approva il bilancio di esercizio; nomina e

revoca i componenti degli organi sociali; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti e delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, da comunicare a mezzo lettera o e-mail, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, se il numero degli associati è superiore a cinquecento.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati con diritto di voto presenti.

L'assemblea straordinaria (tale è l'assemblea che delibera modifiche statutarie, trasformazioni, scissioni o fusioni o lo scioglimento dell'associazione) è validamente costituita con la presenza di 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il favorevole di 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Segretario o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzatore a ciò appositamente nominato.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un Se-

gretario e da un Tesoriere, eletti dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più purché in numero dispari.

Le cariche sociali avranno durata di anni tre e saranno rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile e l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze degli associati; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi associati; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione degli associati; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio.

L'assunzione e il licenziamento di personale con qualsiasi forma di rapporto e/o qualifica, deve essere preventivamente sottoposta ad approvazione del Consiglio Direttivo nella sua totalità.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

La carica di Consigliere si perde per: dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione; sopraggiunte cause di incompatibilità; perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause

previste dall'art.7 del presente Statuto.

Art.12 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Segretario. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Art.13 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.14 - L'organo di revisione

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

Art.15 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'As-

sociazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, qualora nominati, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.16 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.17 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, attività di raccolta fondi, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale, come i corsi di musica e campus musicali rivolti agli associati, da attività diverse e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.18 - Bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo, ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, che dovranno essere approvati dagli associati. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, una volta operativo, entro il 30 giugno di ogni anno. L'organo amministrativo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art.19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dai 3/4 degli associati aventi diritto di voto. In tal caso sarà nominato un liquidatore, se necessario, oppure si procederà allo scioglimento dell'Associazione. In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione

imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che preferibilmente operino nel campo dell'insegnamento e diffusione della cultura musicale secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.20 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Maria Beatrice Mansi Montenegro

F.to Carlotta Mirella Elisabetta Volontè

F.to Elena Tognoli

F.to Marco Guido Carlo Volontè

F.to ENRICO MASINI